

ORDINANZA N. 74 / 2017



## IL SINDACO

-VISTO il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

-VISTO in particolare l'art. 54 come sostituito dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92 come modificato dalla Legge di conversione, contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e disciplinante i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica",

-VISTO il comma 4 bis del medesimo art.54 per il quale "Con Decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana";

-VISTO l'art.1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5.08.08 che espressamente prevede "ai fini dell'art.54 del D. Lgs.18.08.00 n.267, come sostituito dall'art.6 del D.L.23.05.08 n.92 convertito con modificazioni nella L.24.07.08 n.125 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale" ;

-VISTO altresì il comma 6 dell'art.54 del D.Lgs.18.08.00 n.267;

## CONSIDERATO

-che con precedente Ordinanza Sindacale n.362 del del 20 Novembre 2009 per le esigenze straordinarie ed urgenti degli istituti di istruzione secondaria di Ischia nelle more della conclusione del procedimento per il Collaudo tecnico amministrativo del Centro Polifunzionale di Via Morgioni nonché del procedimento per l'alienazione di una parte del cespite secondo le volontà già espresse dal Comune di Ischia e dalla Amministrazione provinciale di Napoli, veniva consentito alla Provincia di Napoli -immediatamente e provvisoriamente- l'utilizzo dei locali del complesso denominato Centro Polifunzionale così come individuati nella planimetria allegata alla Convenzione approvata con delibera di G.M. n.267 del 03.11.2009.

-che con atto per Notaio Castaldo in Napoli del 07.05.2012 il procedimento di alienazione da parte del Comune di Ischia alla Provincia di Napoli della parte del cespite di cui alla precedente ordinanza si è definitivamente concluso.

-Che conseguentemente già a quella data sono venute meno le ragioni che avevano determinato l'adozione della Ordinanza 362 del 20 Novembre 2009 di cui deve conseguentemente considerato cessato ogni effetto autorizzatorio.

-Che con precedente Ordinanza n.315 del 24.12.2010 in considerazione della definitiva acquisizione al patrimonio comunale da parte del fondo di forma trapezoidale di circa 1667 mq sito in Ischia alla via Baldassarre Cossa incrocio Via S.Alessandro, veniva ordinato tra al Responsabile del procedimento il

ripristino dello stato dei luoghi conseguenti alla effettuazione di lavori di scavo nell'appezzamento di terreno da parte della società precedentemente titolare del cespite, al fine di ottenere il ripristino dell'originario piano campagna e di procedere alle opere di messa in sicurezza per consentire -in via provvisoria e straordinaria fino alla definitiva destinazione del fondo- la sosta in sicurezza di autoveicoli e motoveicoli lasciando totalmente libera la sede stradale ed il marciapiedi nel tratto di strada interessato.

-Che con lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione diretta del Sindaco dell'11 giugno 2017 a seguito della prossima proclamazione del Sindaco risultato eletto avrà ufficialmente termine il mandato del Sindaco in carica e che occorre conseguentemente disciplinare gli effetti della predetta ordinanza sindacale stabilendo un termine non superiore a 10 giorni dalla avvenuta proclamazione del Sindaco eletto per disporre la cessazione di ogni effetto della precedente Ordinanza 315 del 24.12.2010 ferma ogni ulteriore determinazione dell'amministrazione in conseguenza dell'insediamento.

- che con Ordinanza Sindacale n.163 del 06 agosto 2012 tenuto conto della ultimazione dei lavori relativi al raccordo di via Quercia con la S.S. 270 Variante Esterna al fine di rendere più sicuro il transito dei pedoni soprattutto in occasione dell'imbarco e dello sbarco di passeggeri, in via sperimentale e fino a diversa disposizione, veniva stabilito l'uso del raccordo in doppio senso di circolazione con le modalità indicate nell'Ordinanza 163 del 06 agosto 2012 incaricando altresì l'ufficio tecnico comunale e l'ufficio manutenzione della prescritta segnaletica di concerto con il settore viabilità del comando di P.M.

- Che con lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione diretta del Sindaco dell'11 giugno 2017 a seguito della prossima proclamazione del Sindaco risultato eletto avrà ufficialmente termine il mandato del Sindaco in carica e che occorre conseguentemente disciplinare gli effetti della predetta ordinanza sindacale stabilendo un termine non superiore a 10 giorni dalla avvenuta proclamazione del Sindaco eletto per disporre la cessazione di ogni effetto della precedente Ordinanza 163 del 06 agosto 2012 ferma ogni ulteriore determinazione dell'amministrazione in conseguenza dell'insediamento.

## ORDINA

1) L'Ordinanza 362 del 20 Novembre 2009 di cui deve considerarsi cessato ogni effetto già alla data del 07.05.2012 è revocata.

2) L' Ordinanza n.315 del 24.12.2010 deve intendersi come in effetti è revocata nel termine di 10 giorni dalla proclamazione ed entrata in carica del Sindaco eletto a seguito delle elezioni dell'11. Giugno 2017.

3) L' Ordinanza Sindacale n.163 del 06 agosto 2012 deve intendersi come in effetti è revocata nel termine di 10 giorni dalla proclamazione ed entrata in carica del Sindaco eletto a seguito delle elezioni dell'11. Giugno 2017.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.


La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 come modificato dall'art.6 del D.L.23.05.08 n.92, convertito in legge 24.07.08 n.125.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro

il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla Residenza municipale:

Ischia 12.06.2017



IL SINDACO  
Ing. Giuseppe Ferrandino

A handwritten signature in green ink, corresponding to the name of the Mayor, Giuseppe Ferrandino.